

AVV. VALERIA MANZO

TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE FALLIMENTARE
PIANO DEL CONSUMATORE R.G. n. 21/2019

***INTEGRAZIONE DELLA
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 3 BIS,
DELLA LEGGE n. 3/2012***

in ordine alla proposta del Piano del consumatore formulata dal Sig. Roberto Alleati

GIUDICE DESIGNATO

Dott. Virgilio Dante Bernardi

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Avv. Valeria Manzo

Ill.ma S.V.,

la sottoscritta Avv. Valeria Manzo, codice fiscale MNZVLR83B68F839J, quale Gestore della crisi nominato al fine di valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal Sig. Roberto Alleati, nato a Trieste il 13 ottobre 1965 e residente in Pozzuoli (Na) alla II Traversa Alice n. 17, codice fiscale LLTRRT65R13L464K, tale nominato con provvedimento del 18 luglio 2019 dall'OCC del COA di Napoli nel procedimento recante il n. di prot. n. 25/2019,

FACENDO SEGUITO

al provvedimento da Lei reso in data 23 novembre 2019 volto a fornire integrazioni, chiarimenti e documenti (**all. 1**),

PREMESSO

= I =

che la scrivente, a mezzo PEC del 25 novembre 2019 (**all. 2**), invitava il legale del sovraindebitato a formalizzare, nel corso della corrente settimana, un incontro professionale al fine di:

1) specificare:

- la sorte della madre della di lui madre dopo la fuoriuscita dal suo stato di famiglia;
- la natura della ristrutturazione dell'immobile adibito a residenza familiare (mediante produzione di idonea documentazione quali, a titolo esemplificativo, fatture, SAL, preventivi e progetto);
- la natura del finanziamento contratto con la società Compass S.p.A. dalla di lui moglie nonché le eventuali garanzie prestate (mediante produzione di idonea documentazione);
- lo status (lavorativo o meno) della di lui moglie al tempo della richiesta del predetto finanziamento;
- le modalità attraverso cui si perviene al compenso richiesto in prededuzione;

2) fornire:

- un'apposita valutazione, anche mediante la produzione di una visura OMI, del valore di mercato dell'immobile adibito a residenza familiare;

3) valutare ai fini di una maggiore vantaggiosità del Piano:

--- una possibile rimodulazione del compenso richiesto in prededuzione e delle tempistiche di pagamento del credito;

--- una possibile rimodulazione della falcidia dei debiti chirografari;

= II =

che l'Avv. Ciro Gioia, a mezzo PEC del 3 dicembre 2019, provvedeva ad inoltrare:

--- le note integrative;

--- il Piano come modificato;

--- l'estratto contributivo della moglie del sovraindebitato (Sig.ra Maria Rosaria Mazzella);

--- la determinazione dei compensi spettanti agli OCC secondo il D.M. n. 202/2014;

--- il pro-forma di fattura delle proprie spettanze;

--- il conteggio estintivo della Futuro S.p.A.;

--- il conteggio estintivo della Consel;

--- il conteggio estintivo della Compass S.p.A.;

--- il contratto stipulato con la Santander Consumer Bank S.p.A.,

PRODUCE

la presente integrazione della relazione particolareggiata *ex art. 9, comma 3 bis*, della Legge n. 3 del 2012.

* * * * *

= I =

In relazione alla “*sorte della madre del Sig. Alleati dopo la fuoriuscita dallo stato di famiglia di quest’ultimo nel gennaio 2015 (ossia se è entrata in altro nucleo familiare appartenente alla medesima famiglia presso la cui casa è andata a vivere o è andata a vivere da sola acquistando o affittando altra abitazione)*”, rinviando a quanto esposto nelle note integrative depositate, si precisa come la madre del Sig. Alleati, stante l’insorgenza di insanabili contrasti con la nuora, provvedeva a fuoriuscire dallo stato di famiglia al fine di trasferirsi presso altro suo figlio.

Come può evincersi dal certificato di residenza storico depositato (*cfr.* all. 8 del Piano del consumatore) ella, dal 14 aprile 2015, risiede in Pozzuoli (Na) alla Traversa I Pergolesi n. 2.

= II =

Avuto riguardo allo “*specificare mediante idonea documentazione (fatture, SAL, preventivi, progetto) qual è stata la natura della ristrutturazione dell’immobile adibito a residenza familiare avvenuta mediante la stipula nel gennaio 2015 (con decorrenza dal 1° marzo 2015) di un finanziamento con la società ACCEDO (vedi p. 5 della proposta)*”, come specificato nelle note integrative depositate, i lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito dai coniugi a residenza familiare furono eseguiti al fine di realizzare una *dependance* per la madre del Sig. Alleati al fine di ristabilire una sorta di armonia all’interno della convivenza familiare. Alcuna documentazione a supporto delle spese dichiarate come sostenute è stata, tuttavia, prodotta in quanto, come enunciato, i lavori furono fatti in economia.

= III =

Circa lo “*specificare, mediante idonea documentazione, la natura del finanziamento contratto con la società COMPASS SpA dalla moglie del Sig. Alleati (atteso che nulla si precisa nella proposta circa le ragioni dell’indebitamento ad eventuale attività lavorativa della moglie del proponente o di suoi eventuali cespiti patrimoniali) specificando altresì le eventuali garanzie prestate (risulta infatti dalla proposta - p. 6 della stessa - che il prestito contratto dal sig. Alleati nel febbraio 2016 mediante la cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 mesi è stato interamente utilizzato per estinguere un prestito personale con la COMPASS intestato alla moglie, sig.ra Maria Rosaria Mazzella)*” si attenziona quanto segue.

Come riportato nelle note integrative depositate:

--- il finanziamento contratto con la Compass S.p.A. venne stipulato da entrambi i coniugi al fine di procedere con l’acquisto di un veicolo usato;

--- nell’aprile del 2016 il Sig. Alleati effettuò una cessione del quinto (per complessivi euro 20.308,98) al fine di estinguere le seguenti tre pregresse posizioni:

- 1) cessione del quinto dello stipendio con la Futuro S.p.A. (per euro 8.206,63);
- 2) prestito personale con la Consel (per euro 5.501,37);
- 3) prestito personale con la Compass S.p.A. di cui in precedenza.

Venuto meno l'apporto pensionistico mensile della madre del sovraindebitato (per euro 567,87) nelle note integrative depositate viene testualmente precisato come: *“il ricorrente si è trovato ad affrontare le spese mensili (finanziarie e non) solo con il suo reddito, residuando un margine mensile di appena 284,00 ca., entrando in difficoltà. A questo punto, per tentare di porre rimedio alla situazione, chiede ed ottiene una temporanea rimodulazione delle rate del mutuo e, al fine di ridurre la massa debitoria di € 499,50 dovuta alle tre posizioni di Futuro (€ 218,00), Consel (€ 157,50) e Compass (€ 124,00), cercava di estinguerle. La provvista per fare ciò gli viene fornita dalla rinegoziazione della cessione di Futuro con la Santander. In termini di cifre, a fronte di una rata di € 250,00 pagata a Santander, si è inteso risparmiare gli importi di € 218,00; € 157,50; € 124,00, per un totale di € 499,50”*.

= IV =

Per quanto concerne **“lo status (lavorativo o meno) della moglie del Sig. Alleati al tempo della richiesta del predetto finanziamento con la COMPASS”** nelle note depositate si evidenzia come la Sig.ra Mazzella non lavorava in maniera continuativa svolgendo, invero, una collaborazione saltuaria presso la T.D.P. S.r.l. (cfr. estratto contributivo prodotto in sede d'integrazione al quale si rimanda).

= V =

In relazione **“una più compiuta valutazione in ordine alla vantaggiosità della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria si effettui una valutazione, anche mediante la produzione di visura OMI, del valore di mercato dell'immobile del sig. Alleati e fornisca il gestore della crisi una prospettazione ragionevole rispetto a tale effettiva vantaggiosità”** si precisa quanto in appresso.

La proposta di Piano depositata era corredata, *ex multis*, da una perizia di stima dell'unico immobile di proprietà del sovraindebitato datata 27 novembre 2018 (cfr. all. 12 del Piano del consumatore al quale si rimanda).

Dalla lettura della stessa emerge:

--- che il cespite è composto da un villino (avente un'estensione di circa 73 mq di superficie calpestabile) e da un'autorimessa adibita a ripostiglio (avente un'estensione di circa 20 mq);

--- che lo stato conservativo dei prospetti esterni è fatiscente;

--- che gli impianti non sono dotati di alcuna certificazione;
 --- che l'unità si presenta in mediocre stato di conservazione non presentando neanche un sistema di riscaldamento degli ambienti interni.

Al fine di determinare il valore di mercato all'attualità del cespite *de quo*, stimato in euro 45.640,00, l'Arch. Palmieri ha utilizzato il metodo sintetico-comparativo consultando sia il Listino Ufficiale della Borsa Immobiliare di Napoli (BIN) che la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell'Agenza del Territorio (OMI).

Orbene, stante:

--- il mediocre stato di conservazione in cui si presenta l'immobile (come ben visibile dai rilievi fotografici allegati alla perizia);
 --- il valore di mercato come determinato;
 --- le spese e le incerte tempistiche connesse alla liquidazione del patrimonio,
 le somme che si potrebbero ricavare dall'alienazione del cespite del Sig. Alleati, qualora si pervenisse all'aggiudicazione in sede di prima asta (circostanza questa piuttosto inveritiera), risulterebbero di poco superiori rispetto a quanto offerto in pagamento dei creditori, secondo la nuova falcidia di cui al successivo punto VII, come da tabella che segue:

VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE	IMPORTO PROPOSTO AI CREDITORI
€ 45.640,00	€ 37.966,51

Alla luce di quanto precisato, nonché della nuova proposta di soddisfazione del ceto creditorio si ritiene che il Piano come rimodulato sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

= VI =

Quanto “*alle modalità attraverso cui si perviene ai compensi richiesti in prededuzione e si valuti, ai fini di una maggiore vantaggiosità del piano, una possibile rimodulazione del compenso e delle tempistiche di pagamento del credito*” si evidenzia come il compenso spettante all'OCC del COA di Napoli, conformemente a quanto previsto all'art. 15 del Regolamento dello stesso, è frutto di un mero

calcolo matematico (secondo i parametri di cui agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014) tra l'importo dell'attivo, del passivo nonché quello attribuito ai creditori.

In dettaglio, il *quantum* spettante all'Organismo di Composizione della crisi, pari ad euro 4.392,29, è composto da un compenso di euro 3.600,24 oltre IVA per euro 792.05.

Si sottolinea, inoltre, come pur prevedendo il succitato Regolamento che: *“il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12-bis della legge n. 3/2012 così ripartito:*

- 70% in favore del gestore della crisi;
- 30% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012”,

al fine di venire incontro alle esigenze del sovraindebitato e non pregiudicare le pretese creditorie, è stato pattuito il versamento del saldo entro 17 mesi dall'omologazione del Piano medesimo.

Avuto riguardo, invece, al compenso spettante al legale costituito, rinviando all'art. 25, primo comma, del Codice Deontologico Forense a norma del quale *“la pattuizione dei compensi è libera”*, si ritiene che gli stessi siano stati convenuti tra le parti nel rispetto della proporzionalità rispetto all'attività prestata e da prestare (*cf.* pro-forma di fattura dell'Avv. Gioia al quale si rimanda).

= VII =

Da ultimo, avuto riguardo ad *“una possibile rimodulazione della falcidia dei debiti chirografari”* si circostanzia come, in ottemperanza all'invito rivolto dalla S.V. Ill.ma ed in un'ottica di permettere la conduzione di un tenore di vita dignitoso, è stata prevista una percentuale di soddisfazione del ceto creditorio chirografario dall'originale 30% al 50% come da prospetto che segue:

CREDITORE	IMPORTO RESIDUO	GRADO	% DI PAGAMENTO	IMPORTO PROPOSTO
Unicredit Banca S.p.A.	€ 23.455,09	Privilegiato	100%	€ 23.455,09

Santander Consumer Bank S.p.A.	€ 16.745,20	Chirografario	50%	€ 8.202,55
Accedo S.p.A.	€ 15.275,00	Chirografario	50%	€ 6.308,87
TOTALE	€ 55.475,29			€ 37.966,51

La Proposta di Piano del consumatore, così come rimodulata, prevede nell'arco temporale di 102 mesi decorrenti dall'omologa:

- l'integrale pagamento dei debiti in prededuzione, per la complessiva somma di euro 7.464,29;
- l'integrale pagamento dell'unico creditore privilegiato per la residua somma di euro 23.455,09;
- il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 50%;
- il soddisfacimento dei debiti contratti con le scadenze qui in dettaglio riportate:

CREDITORE	IMPORTO PROPOSTO	% DI PAGAMENTO	ARCO TEMPORALE
OCC del COA di Napoli	€ 4.392,29	100%	Dal 1° al 17° mese
Avv. Ciro Gioia	€ 3.072,00	100%	Dal 1° al 17° mese
Unicredit Banca S.p.A.	€ 23.455,09	100%	Dal 17° al 69° mese
Santander Consumer Bank S.p.A.	€ 8.202,55	50%	Dal 69° al 102° mese
Accedo S.p.A.	€ 6.308,87	50%	Dal 69° al 102° mese

Nel restare a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e/o integrazione, si porgono distinti saluti.

Con osservanza.

Napoli, li 5 dicembre 2019

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento
Avv. Valeria Manzo